

Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro»

[COM(2017) 11 final — 2017/0004 (COD)]

(2017/C 288/07)

Relatrice: **Marjolijn BULK**

Consultazione	Parlamento europeo, 19/01/2017 Consiglio, 16/02/2017
Base giuridica	Articolo 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Decisione dell'Assemblea plenaria	24/01/2017
Sezione competente	Occupazione, affari sociali, cittadinanza
Adozione in sezione	03/05/2017
Adozione in sessione plenaria	31/05/2017
Sessione plenaria n.	526
Esito della votazione (favorevoli/contrari/astenuti)	149/0/3

1. Conclusioni e raccomandazioni

1.1 Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) accoglie con favore l'avvio del processo di revisione della direttiva sugli agenti cancerogeni ed è pronto a contribuire a questo importante dibattito.

1.2 Il CESE invita la Commissione a realizzare una valutazione d'impatto sull'eventuale estensione del campo di applicazione della direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni (direttiva ACM) alle sostanze tossiche per la riproduzione.

1.3 Il CESE raccomanda vivamente che le revisioni della direttiva ACM e le modifiche previste per il 2018 considerino con maggiore attenzione l'esposizione della donna ad agenti cancerogeni durante il lavoro.

1.4 Il CESE ritiene importante che la Commissione perfezioni un metodo comune per l'adozione di valori limite di esposizione professionale vincolanti nella direttiva ACM, previa consultazione delle parti sociali, degli Stati membri e di altri portatori d'interesse.

1.5 Tali valori devono essere definiti sulla base di dati scientifici e statistici, tenendo conto di diversi fattori, quali la fattibilità e le possibilità di misurare i livelli di esposizione. Nei Paesi Bassi e in Germania viene applicato un approccio basato sul rischio che contribuisce a definire i valori limite di esposizione professionale vincolanti, considerando il livello di rischio quale principale fattore determinante di un compromesso sociale.

1.6 Il CESE ritiene che occorra istituire, nell'ambito del regime nazionale di sicurezza sociale o dei sistemi sanitari pubblici, dei programmi volti a proporre una sorveglianza sanitaria lungo tutto l'arco della vita per tutti i soggetti che sono stati esposti ad agenti cancerogeni sul posto di lavoro.

1.7 Il CESE sottolinea che, al fine di migliorare la protezione dei lavoratori dagli agenti cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione nell'ambiente di lavoro, gli Stati membri dovrebbero garantire che gli ispettorati del lavoro dispongano di risorse umane e finanziarie sufficienti per svolgere i loro compiti.

1.8 Il CESE sostiene la posizione comune delle parti sociali a livello europeo e raccomanda l'adozione di un valore limite di esposizione professionale vincolante per la formaldeide.

1.9 Il CESE raccomanda che, nell'introduzione di una definizione giuridica dei gas di scarico dei motori diesel, la Commissione tenga conto delle risultanze del comitato scientifico per i limiti dell'esposizione professionale agli agenti chimici (SCOEL).

2. Contesto della proposta

2.1 Il cancro costituisce la principale causa di mortalità dovuta alle condizioni di lavoro. 1,314 milioni di decessi avvenuti nell'Unione europea nel 2013 sarebbero attribuibili al cancro, e oltre 100 000 sono riconducibili a cancro connesso all'attività lavorativa. Questa patologia costituisce la prima causa di mortalità connessa al lavoro nell'UE. Nell'UE circa 20 milioni di lavoratori sono esposti ad agenti cancerogeni durante il lavoro. In uno studio pubblicato dall'Istituto nazionale dei Paesi Bassi per la salute pubblica e l'ambiente⁽¹⁾ nel 2015 si stima che il costo annuale dei tumori professionali ammonti a 334 miliardi di EUR.

2.2 Nell'ambito della legislazione in materia di protezione dei lavoratori, numerose direttive si occupano di tumori professionali. Gli obblighi generali contenuti nella direttiva quadro⁽²⁾ del 1989 coprono tutti i rischi e definiscono le regole generali da adottare sul luogo di lavoro. La direttiva sugli agenti chimici⁽³⁾ si applica a tutte le sostanze chimiche pericolose. La direttiva sull'amianto⁽⁴⁾ tiene conto di alcune esigenze specifiche di prevenzione delle malattie legate a questo materiale. L'atto legislativo specifico più importante è rappresentato dalla direttiva sugli agenti cancerogeni, adottata nel 1990.

2.3 La direttiva ACM fissa prescrizioni minime generali. I datori di lavoro devono individuare e valutare i rischi ed evitare l'esposizione in presenza di tali rischi. Ove tecnicamente possibile, occorre sostituire il procedimento o l'agente chimico in questione con un'alternativa non pericolosa o meno pericolosa. In caso contrario, gli agenti chimici cancerogeni devono, nella misura in cui ciò sia fattibile sotto il profilo tecnico, essere prodotti e utilizzati in un sistema chiuso per evitare l'esposizione. Se questa soluzione, in sé, non è tecnicamente possibile, l'esposizione dei lavoratori deve essere ridotta al livello più basso consentito dalla tecnica.

2.4 Oltre alle suddette prescrizioni minime generali, la direttiva ACM fissa dei valori limite di esposizione professionale per particolari agenti cancerogeni e mutageni quale parte integrante del meccanismo di protezione dei lavoratori. L'allegato III della direttiva ACM stabilisce valori limite vincolanti per specifici agenti chimici. Allo stato attuale, tale allegato definisce valori limite vincolanti solo in caso di esposizione professionale a tre sostanze o procedimenti. Questi valori limite coprono soltanto una piccola percentuale dei lavoratori esposti a sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione (CMR).

2.5 Nel 2016 la Commissione europea ha annunciato che la direttiva ACM sarebbe stata riveduta in tre fasi. Nel maggio di quell'anno ha quindi adottato una prima proposta, che è attualmente in discussione in sede di Parlamento europeo e di Consiglio dei ministri. Una seconda proposta è stata adottata nel gennaio 2017 e una terza è prevista per il 2018.

2.6 La revisione della direttiva è un processo in corso. Nella prima proposta sono stati riveduti due valori limite vincolanti di esposizione professionale già esistenti e ne sono stati introdotti 11 nuovi. Nella sua relazione Ulvskog⁽⁵⁾, il Parlamento europeo ha espresso il proprio appoggio al processo di revisione della direttiva ACM e ha chiesto, tra l'altro, di ampliarne il campo di applicazione per includervi gli agenti tossici per la riproduzione, di introdurre valori limite di esposizione professionale più rigorosi per 6 delle sostanze considerate e di stabilire un valore limite transitorio al fine di concedere ai datori di lavoro un periodo di tempo supplementare per l'applicazione dei valori limite più rigorosi. Il Parlamento europeo ha inoltre sottolineato che le revisioni del 2017 e del 2018 dell'allegato III della direttiva 2004/37/CE dovrebbero integrare nell'allegato sostanze, miscele e procedimenti come i gas di scarico dei motori diesel, la formaldeide, il cadmio e i suoi composti, il berillio e i suoi composti, i composti del nichel, l'arsenico e i suoi composti e l'acrilonitrile, ma non soltanto. La stragrande maggioranza dei gruppi politici ha sostenuto il compromesso proposto dal Parlamento europeo.

⁽¹⁾ Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), *Work related cancer in the European Union. Size, impact and options for further prevention (Il cancro professionale nell'Unione europea: dimensioni, impatto e opzioni per una maggiore prevenzione)*, 2015.

⁽²⁾ (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 98/24/CE del Consiglio — Protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11)..

⁽⁴⁾ Direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio — Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (GU L 330 del 16.12.2009, pag. 28)..

⁽⁵⁾ Relazione Ulvskog.

2.7 L'obiettivo principale della seconda proposta è, invece, quello di introdurre cinque nuovi valori limite. Benché le miscele complesse di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e gli oli motore usati figurino nell'allegato che definisce il campo di applicazione della direttiva, per questi due agenti cancerogeni non sono stati fissati valori limite. Basandosi sulla propria analisi, la Commissione ha deciso che non occorre intraprendere alcuna azione, in questa fase, riguardo a 5 agenti cancerogeni⁽⁶⁾.

3. Osservazioni generali

3.1 Il campo di applicazione della direttiva ACM è attualmente limitato agli agenti cancerogeni e mutageni; si dovrebbe considerare la possibilità di allargarlo alle sostanze tossiche per la riproduzione. Secondo l'EU-OSHA, gli effetti dell'esposizione professionale sull'apparato riproduttivo di entrambi i sessi possono manifestarsi sotto forma di alterazione dei livelli di ormoni sessuali, calo della libido e impotenza, disturbi mestruali, menopausa precoce, ritardo nella comparsa del menarca, disfunzioni ovariche, riduzione della qualità spermatica e della fertilità maschile e femminile. L'esposizione a sostanze tossiche può causare danni cellulari diretti a spermatozoi e ovociti. L'esposizione della donna durante la gravidanza può alterare lo sviluppo fetale (...). L'esposizione a sostanze tossiche può produrre numerosi effetti di ampia portata, ad esempio la morte del feto, un ritardo nella crescita intrauterina, la nascita prematura, malformazioni congenite, la morte postnatale, difetti nello sviluppo cognitivo, alterazioni della sensibilità immunologica o tumori infantili. L'esposizione della madre ad agenti chimici durante il lavoro può anche provocare una contaminazione del latte materno. Alcuni agenti chimici con attività ormonale, noti come interferenti endocrini, possono alterare il funzionamento del sistema endocrino, provocando di conseguenza effetti avversi sulla riproduzione, come la scarsa qualità spermatica e danni ai tessuti riproduttivi negli uomini e alcune patologie ginecologiche nelle donne.

3.1.1 Nel regolamento REACH e in diversi atti legislativi specifici (sui prodotti cosmetici, i biocidi e i pesticidi) le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione sono raccolte in un unico gruppo generale delle «sostanze estremamente preoccupanti» (SVHC). Esse presentano alcune caratteristiche comuni, tra cui il grave impatto sulla salute, la difficoltà di percezione del rischio (spesso le conseguenze dell'esposizione emergono dopo un periodo di latenza prolungato), la difficoltà di gestione del rischio e problemi legati all'effetto cocktail (vale a dire l'esposizione a due o più sostanze o procedimenti diversi). La legislazione nazionale di numerosi Stati membri ha adottato un approccio di questo tipo con il sostegno delle parti sociali a livello nazionale. Il CESE invita la Commissione a realizzare una valutazione d'impatto sull'eventuale estensione del campo di applicazione della direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni (direttiva ACM) alle sostanze tossiche per la riproduzione.

3.2 La strategia dell'UE per combattere i tumori connessi all'attività professionale dovrebbe prestare maggiore attenzione alle donne.

3.2.1 I modelli di esposizione e di localizzazione dei tumori possono variare a seconda del sesso. Ad esempio, il tumore alla mammella è molto raro nell'uomo, mentre è il cancro più diffuso nella donna. Vari tipi di esposizione sul luogo di lavoro possono contribuire a questa forma tumorale.

3.2.2 Il CESE esorta vivamente la Commissione a considerare in modo maggiormente sistematico le esposizioni cancerogene delle donne sul luogo di lavoro in fase di revisione della direttiva e nel corso delle modifiche previste per il 2018. Numerosi tipi di attività in cui la presenza femminile è maggiore (sanità, pulizia, parrucchieria, ecc.) comportano esposizioni a sostanze cancerogene che non vengono considerate con sufficiente attenzione. È necessario definire dei criteri per individuare e classificare gli interferenti endocrini che contribuiscono ad alcuni tipi di cancro. Si dovrebbe rafforzare la prevenzione per quanto riguarda l'uso di prodotti citostatici (ossia, chemioterapici) nelle professioni sanitarie. Sebbene le radiazioni ionizzanti non rientrino nell'ambito del presente parere, il CESE sollecita con forza il rafforzamento di altre direttive, in particolare la direttiva 2013/59/Euratom.

3.3 Vi è un ampio consenso tra i portatori di interessi riguardo al ruolo e all'importanza dei valori limite di esposizione professionale vincolanti. I valori limite di esposizione professionale vincolanti restano importanti perché contribuiscono a ridurre il rischio, anche quando non esiste un livello sicuro di esposizione. Essi devono essere fissati a un livello adeguato, tenendo conto delle prove scientifiche e degli aspetti di fattibilità.

3.3.1 Tuttavia, non esiste un metodo comune a tutta l'UE per stabilire valori limite di esposizione professionale vincolanti. Attualmente, la Commissione adotta un approccio operativo «caso per caso», nel cui ambito la trasparenza e la coerenza potrebbero essere considerevolmente migliorate. Alcuni valori limite di esposizione professionale vincolanti sono adeguati, mentre altri forniscono una protezione insufficiente. Il CESE ritiene che, quando sono in gioco la salute e la vita umana, le ambizioni debbano essere all'altezza della sfida.

⁽⁶⁾ Berillio e i suoi composti inorganici, esaclorobenzene (HCB), gas di scarico dei motori diesel, polveri e fumi di processo della gomma, e 4,4'-metilene-bis-2-cloroanilina.

3.3.2 Un altro elemento è costituito dal fatto che gli Stati membri adottano approcci diversi. Alcuni hanno fissato valori limite vincolanti per più di un centinaio di sostanze CMR diverse, altri, invece, per meno di una decina. Il livello di questi valori limite può variare da un paese all'altro. Ciò crea difficoltà alle aziende che operano in paesi diversi che adottano standard variabili, e potrebbe in alcuni casi tradursi in una concorrenza sleale.

3.3.3 Il CESE reputa quindi importante che la Commissione definisca, nella direttiva ACM, una metodologia per l'adozione di valori limite di esposizione professionale obbligatori. A tal fine andrebbe condotta un'ampia consultazione con le parti sociali, gli Stati membri e altri portatori di interessi, tra cui le ONG. Le esperienze maturate in ambito nazionale contribuiscono ad individuare le buone pratiche. Per il CESE, dovrebbero essere presi in considerazione due elementi in particolare:

3.3.3.1 In primo luogo, la coerenza dei valori limite di esposizione professionale, per evitare una situazione in cui i lavoratori esposti a determinate sostanze presentino un rischio molto più elevato di contrarre tumori rispetto ai lavoratori esposti ad altre sostanze. In Germania e nei Paesi Bassi, ad esempio, le parti sociali appoggiano in larga misura un approccio basato sul rischio. Ciò contribuisce a definire valori limite obbligatori tenendo conto del livello di rischio quale primo elemento determinante di un compromesso sociale.

3.3.3.2 In secondo luogo, i valori limite di esposizione professionale vincolanti devono essere definiti sulla base di dati scientifici. Essi devono tener conto di diversi fattori, quali la fattibilità e le possibilità di misurare i livelli di esposizione. Per aiutare i datori di lavoro a stabilire il grado di priorità delle loro misure preventive, i valori limite dovrebbero menzionare esplicitamente il livello di rischio associato al livello di esposizione.

3.4 Nella maggior parte dei casi, vi è un periodo di latenza prolungato tra l'esposizione e l'insorgenza del tumore. Il CESE ritiene pertanto necessario tutelare i lavoratori esposti o a rischio di esposizione offrendo, nell'ambito del regime nazionale di sicurezza sociale o dei sistemi sanitari pubblici, una sorveglianza sanitaria lungo tutto l'arco della vita a tutti i lavoratori che sono stati esposti ad agenti cancerogeni.

3.5 Il CESE raccomanda di concentrare maggiormente gli sforzi sugli studi scientifici e statistici. Il cancro professionale può essere anche causato da: stress, fattori organizzativi del lavoro, ad esempio turni, ecc. Una maggiore attenzione e finanziamenti più consistenti andrebbero dedicati alla ricerca sulle conseguenze e le possibili sinergie dell'esposizione combinata a diversi fattori, come le sostanze chimiche in combinazione con agenti biologici o fisici, le sostanze chimiche in combinazione con l'organizzazione del lavoro, ecc.

3.6 Il CESE sottolinea che uno dei compiti principali al fine di garantire la protezione dei lavoratori dagli agenti cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione sul posto di lavoro consiste nel rafforzare il controllo dell'attuazione e dell'applicazione della direttiva ACM. Gli Stati membri dovrebbero garantire che gli ispettorati del lavoro dispongano di risorse umane e finanziarie sufficienti per svolgere i loro compiti e aiutare nel contempo le imprese, in particolare le PMI, a conformarsi a queste nuove disposizioni. Essi dovrebbero rafforzare la cooperazione con l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, che ha messo a punto diversi strumenti che potrebbero migliorare la qualità della prevenzione nei luoghi di lavoro. Uno di questi è la valutazione dei rischi interattiva online (*Online Interactive Risk Assessment* — OIRA), una piattaforma web che permette di creare strumenti settoriali di valutazione dei rischi in qualsiasi lingua in modo semplice e standardizzato.

4. Osservazioni particolari

4.1 La seconda proposta di modifica della direttiva ACM introduce valori limite di esposizione professionale vincolanti per altre 5 sostanze cancerogene.

4.1.1 L'*epicloridrina* (ECH) è una sostanza cancerogena priva di soglia. I lavoratori esposti a tale sostanza sono 43 813 nell'UE. La Commissione propone un valore limite di esposizione professionale obbligatorio pari a 1,9 mg/m³. 7 Stati membri dovranno introdurre tale valore limite, mentre 8 dovranno aggiornare il loro, portandolo a 1,9 mg/m³. Si stima che circa il 69 % dei lavoratori esposti a tale sostanza si trovi nei — complessivamente — 15 paesi di cui sopra, e trarrebbe quindi vantaggio da una migliore protezione giuridica dovuta all'introduzione del valore limite. Il CESE ritiene che il valore limite proposto contribuirebbe a ridurre gli oneri derivanti dai tumori professionali.

4.1.2 L'*etilene dibromuro* (EDB) è un agente cancerogeno genotossico privo di soglia. Secondo le stime, nell'UE poco meno di 8 000 lavoratori sono potenzialmente esposti all'1,2-dibromoetano. La Commissione propone un valore limite obbligatorio di 0,8 mg/m³. 11 Stati membri dovranno introdurre tale valore limite, mentre 9 dovrebbero aggiornarlo, portandolo a 0,8 mg/m³. Si stima che l'81 % dei lavoratori esposti si trovi nei — complessivamente — 20 paesi di cui sopra e, di conseguenza, trarrebbe vantaggio da una migliore protezione giuridica dovuta all'introduzione del valore limite. I costi supplementari per le imprese (tra cui le micro e piccole imprese) dovrebbero essere molto contenuti. Il CESE ritiene che il valore limite proposto contribuirebbe a ridurre gli oneri derivanti dai tumori professionali.

4.1.3 L'*etilene dicloruro (EDC)* è classificato come cancerogeno 1B a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP). Meno di 3 000 lavoratori sono potenzialmente esposti a tale sostanza in Europa⁽⁷⁾. La Commissione propone un valore limite obbligatorio di 8,2 mg/m³ (pari a 2 ppm). 5 Stati membri dovranno introdurre tale valore limite, mentre 18 dovranno aggiornare il loro, portandolo a 2 ppm; si prevede che una grande quantità di lavoratori esposti potrebbe quindi trarre vantaggio da una migliore protezione giuridica. Il CESE ritiene che il valore limite proposto contribuirebbe a ridurre gli oneri derivanti dai tumori professionali.

4.1.4 La *4,4'-metilendianilina (MDA)* è un agente cancerogeno genotossico. Si stima che circa 70-140 persone siano esposte all'MDA in sospensione nell'industria chimica. Molto più elevato è il numero dei lavoratori interessati da esposizione cutanea all'MDA: tale numero dovrebbe infatti oscillare tra 390 000 e 3,9 milioni⁽⁸⁾. La Commissione propone un valore limite obbligatorio pari a 0,08 mg/m³. 12 Stati membri dovranno introdurre tale valore limite, mentre 11 dovrebbero aggiornarlo, portandolo a 0,08 mg/m³. Il CESE ritiene che il valore limite proposto contribuirebbe a ridurre gli oneri derivanti dai tumori professionali.

4.1.5 Il *tricloroetilene (TCE)* è classificato come sostanza cancerogena del gruppo 2A dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (di seguito IARC), mentre nell'UE è considerato sostanza cancerogena di categoria 1B a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP). Si stima che, nell'UE, circa 74 000 lavoratori siano potenzialmente esposti a tale sostanza. La Commissione propone di combinare insieme un valore limite di esposizione professionale obbligatorio di 54,7 mg/m³ (pari a 10 ppm) e un valore limite di esposizione di breve durata (STEL) di 164,1 mg/m³ (30 ppm). Dei 22 Stati membri che hanno già fissato un valore limite vincolante a livello nazionale per il tricloroetilene, 16 hanno adottato anche uno STEL. 6 Stati membri dovranno introdurre tale valore limite, mentre 11 dovrebbero aggiornarlo, portandolo a 54,7 mg/m³ (10 ppm). Si stima che circa il 74 % dei lavoratori esposti si trovi nei — complessivamente — 17 paesi di cui sopra e, di conseguenza, trarrebbe vantaggio da una migliore protezione giuridica dovuta all'introduzione del valore limite appena citato. Il CESE osserva che, in un certo numero di Stati membri, per il tricloroetilene è stato introdotto un valore limite di esposizione inferiore, con il sostegno delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei sindacati. A livello dell'UE, dovrebbe essere previsto un valore limite inferiore al fine di ridurre gli oneri derivanti dai tumori professionali.

4.2 Benché le *miscele complesse di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)* e gli oli motore usati figurino nell'allegato che definisce il campo di applicazione della direttiva, per questi due agenti cancerogeni non sono stati fissati valori limite.

4.2.1 *Miscela complessa di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)* con benzo(a)pirene come indicatore. Gli IPA sono una classe che racchiude numerosi composti organici. Il CESE ritiene che la misura proposta contribuirebbe a ridurre gli oneri derivanti dai tumori professionali.

4.2.2 *Oli minerali sotto forma di oli motore usati*: l'esposizione agli oli minerali sotto forma di oli motore usati può provocare tumori alla pelle. Si stima a un milione il numero di lavoratori esposti, impiegati principalmente nei servizi di manutenzione e riparazione di autoveicoli. Il CESE ritiene che la misura proposta contribuirebbe a ridurre gli oneri derivanti dai tumori professionali.

5. Altre sostanze o processi da aggiungere

5.1 *Formaldeide*. La Commissione europea non ha proposto un valore limite vincolante per l'esposizione professionale alla formaldeide. Nel 2009 l'IARC ha concluso che dagli studi condotti sull'uomo emergevano elementi di prova sufficienti di un nesso causale tra la formaldeide e la leucemia mieloide. Le informazioni disponibili per la formaldeide sono sufficienti per stabilire un valore limite di esposizione basato su considerazioni sanitarie e misurato in rapporto a una media ponderata nel tempo di riferimento di 8 ore (TWA), da associare a uno STEL. Basandosi sui dati disponibili, lo SCOEL ha stabilito un valore limite di esposizione professionale pari a 0,3 ppm (TWA 8 ore), con uno STEL di 0,6 ppm. Sulla scia di quanto sopra, il Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (CCSS) ha deciso, da parte sua, di raccomandare tale valore limite alla Commissione. Nel 2016 le parti sociali europee hanno chiesto alla Commissione di accogliere i valori proposti dallo SCOEL sulla base di considerazioni sanitarie quali valori limite obbligatori per questa sostanza chimica⁽⁹⁾. Il CESE sostiene tale posizione comune e ritiene che un valore limite vincolante dovrebbe essere adottato.

⁽⁷⁾ Dati 2009.

⁽⁸⁾ Institute of Medicine (IOM, ribattezzato HDM nel 2016) progetto di ricerca P937/9 sulla 4,4'-metilendianilina, maggio 2011.

⁽⁹⁾ FEI (Federazione europea dell'imballaggio), CES (Confederazione europea dei sindacati), ACEA (Associazione dei costruttori europei di automobili), ETRMA (Associazione europea dei produttori di pneumatici e gomma), FormaCare ed EPRA (European Phenolic Resins Association), Richiesta di inclusione della formaldeide nell'allegato III della direttiva 2004/37/CE sugli agenti cancerogeni e mutageni, 15 luglio 2016.

5.2 *Gas di scarico dei motori diesel.* Nel 2012 l'IARC ha classificato tutte le emissioni di gas di scarico dei motori diesel come agenti cancerogeni di gruppo 1 (sicuramente cancerogeni per l'uomo). Secondo la Commissione oltre 3 milioni di lavoratori sono esposti nell'UE ad emissioni di scarico dei motori diesel sul luogo di lavoro. I lavoratori esposti a tali gas di scarico almeno per un periodo nella loro carriera ammontavano a 12 milioni nel 2010, e potrebbero arrivare fino a 20 milioni entro il 2060. Nella valutazione d'impatto la Commissione afferma che la mancanza di una normativa che vieti l'esposizione ai gas di scarico dei motori diesel durante il lavoro sarà all'origine di 230 000 decessi nell'UE tra il 2010 e il 2069.

5.2.1 Il principale argomento addotto dalla Commissione per escludere i gas di scarico dei motori diesel dagli allegati I e III della direttiva ACM è la difficoltà di trovare una definizione giuridica che consenta di distinguere tra motori vecchi e nuovi. A giudizio del CESE, l'obiettivo della direttiva ACM non è quello di definire norme tecniche per i motori, ma di stabilire una definizione giuridica dei gas di scarico dei motori diesel come processo cancerogeno sulla base di dati scientifici e della valutazione IARC. Nell'esercizio delle loro mansioni, i lavoratori potrebbero essere esposti ai gas di scarico provenienti da più motori diesel conformi a norme diverse in materia di esposizione. Altri fattori svolgono un ruolo importante nel definire la tipologia di esposizione, vale a dire le temperature di combustione, la manutenzione e la pulizia dei motori. Si potrebbe definire un valore limite di esposizione professionale obbligatorio che tenga conto della concentrazione di carbonio elementare (EC) nell'aria. Il CESE ritiene opportuno tener conto di quanto rilevato dallo SCOEL, secondo il quale, benché i dati tossicologici spingano a favore dell'introduzione di una soglia (eventualmente pari o inferiore a 0,02 mg DEP/m³, corrispondente a 0,015 mg EC/m³), i dati epidemiologici suggeriscono rischi significativi di tumore già a tale livello di esposizione, se non addirittura a livelli inferiori. Un valore limite di esposizione professionale che protegga adeguatamente i lavoratori non può pertanto essere stabilito sulla base dei dati e delle analisi attualmente disponibili. Si continuano però a raccogliere e valutare sia i dati tossicologici che quelli epidemiologici sull'uomo⁽¹⁰⁾.

Bruxelles, 31 maggio 2017

Il presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Georges DASSIS

⁽¹⁰⁾ Parere SCOEL n. 403, 2016.